

Numero 233 del 28 Ottobre 2020

FAQ COVID

Cari Colleghi,

alleghiamo una nuova revisione delle linee guida sulla gestione dei pazienti COVID, sotto forma di FAQ, elaborata dalla Redazione con la collaborazione dei colleghi Giuseppe Misiano, Salvatore Spinello, Riccardo Papa.

[Scarica il documento](#)

SE IL MMG DIVENTA CONTATTO STRETTO: COSA FARE?

Diversi colleghi si sono ritrovati nella situazione di “contatto stretto” di paziente Covid positivo accertato e ci hanno chiesto come dovessero comportarsi. Per rispondere facciamo riferimento alle **istruzioni operative per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori operanti presso le ASL della Regione Piemonte** (marzo 2020) e al recente documento ministeriale del 12 ottobre 2020 su isolamento, quarantena e tamponi rapidi.

1. Il medico asintomatico con contatto in presenza dei DPI idonei è considerato a **BASSO RISCHIO** e non deve adottare alcun provvedimento. Dal mese di settembre 2020 le ASL dovrebbero in ogni caso garantire la sorveglianza con tampone ogni 15-25 giorni a seconda del livello di rischio dell'attività svolta.
2. Il medico asintomatico con contatto in ambito lavorativo ed extralavorativo in assenza di DPI idonei è considerato a **MEDIO RISCHIO** e deve:
 - Proseguire l'attività lavorativa con DPI
 - Eseguire tampone a 48-72 ore dal contatto. Se positivo, interrompe l'attività. Se negativo, la prosegue indossando i DPI e, sulla base delle ultime indicazioni ministeriali, è considerato in quarantena attiva (= può lavorare con i DPI) fino ai 14 giorni dal contatto, oppure fino a 10 giorni se tampone negativo eseguito al decimo giorno. Sempre sulla base delle ultime indicazioni, per questo tipo di sorveglianza è sufficiente il tampone rapido antigenico.
3. Il medico sintomatico è considerato ad **ALTO RISCHIO**, sospende l'attività professionale fino al risultato negativo del tampone e alla risoluzione dei sintomi.

Alleghiamo il [documento della Regione Piemonte](#) citato (Marzo 2020).

SE UN PAZIENTE E' ASINTOMATICO POSITIVO PERSISTENTE

Le disposizioni del Ministero del 12 ottobre introducono la fattispecie dei **casi positivi a lungo termine** che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al tampone molecolare in assenza di sintomatologia da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione). In questo caso, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Riassumendo: positività da 21 giorni + almeno ultimi 7 giorni senza sintomi = stop isolamento. Si pone però il problema delle richieste di attestazione di conclusione del percorso diagnostico terapeutico per i rientri a scuola, che i protocolli scolastici attribuiscono a noi. In tal caso suggeriamo la seguente formula:

“Si attesta che ha concluso l'iter diagnostico terapeutico previsto dalla normativa vigente e, sulla base delle indicazioni ministeriali del 12 ottobre 2020, può rientrare in comunità pur risultando positivo al tampone molecolare, essendo trascorsi almeno 21 giorni dall'esordio dei sintomi e almeno 7 giorni dalla risoluzione degli stessi”

Nel caso in cui il SISP dichiari tale soggetto “guarito positivo” sul portale COVID, è consigliabile riportare anche tale dato nel testo dell'attestazione conservandone lo screen shot o la stampa.

[Scarica il documento](#)

Quanto scritto nelle presenti pagine è il frutto di una personale elaborazione delle norme di legge. Tali interpretazioni non sono esimenti nè possono essere utilizzate a disculpa in qualsiasi giudizio (civile o penale) poichè frutto solo della libera interpretazione dell'estensore.